

IL PUNTO SUL REGOLAMENTO UE 995/2010

a cura della dott.ssa Fabia Franco e della dott.ssa Lucilla Ostellari

Nel corso degli ultimi decenni la protezione ambientale ha guadagnato sempre maggiore attenzione fino a diventare un'area prioritaria e strategica delle politiche dell'Unione Europea. In tale ottica il 12 novembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il regolamento n. 995 del 20 ottobre 2010 *“Obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da essi derivati”*, il cosiddetto European Timber Regulation (EUTR). Si tratta di una delle misure contenute nel piano d'azione UE 2003 per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT - Forest Law Enforcement Governance and Trade).

Il disboscamento illegale, ovvero il taglio di legname in aperta violazione delle leggi e delle norme del paese in cui avviene, costituisce uno dei principali fattori di minaccia per il patrimonio forestale mondiale e ha una serie di implicazioni ambientali e socio-economiche (terzo considerando del regolamento):

- a) contribuisce al processo di deforestazione e al degrado forestale, responsabile di circa il 20 % delle emissioni globali di CO₂;
- b) minaccia la biodiversità, compromette la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste, compresa la redditività commerciale per gli operatori che agiscono conformemente alla legislazione applicabile;
- c) contribuisce alla desertificazione e all'erosione del suolo, aggravando i fenomeni meteorologici estremi e le inondazioni;
- d) presenta implicazioni di tipo sociale, politico ed economico, spesso compromettendo i progressi verso obiettivi di buongoverno e minacciando la sopravvivenza delle comunità locali che dipendono dalla foresta. Può infine essere legato a conflitti armati.

Per sua natura, stime esatte del commercio illegale di legname sono difficili: in Italia tale fenomeno dovrebbe attestarsi intorno al 7 - 10% dell'import totale per un valore complessivo di circa 1,7 - 3,7 miliardi di US\$ (fonte, ISPRA 2009).

Relativamente alla filiera bosco - legno, l'Italia risulta essere:

- Il primo esportatore europeo e il secondo mondiale di prodotti di seconda trasformazione;
- Il primo importatore europeo e il sesto mondiale di materia prima.

L'applicazione di questo provvedimento risulta quindi particolarmente critica e importante per il nostro Paese.

Il regolamento, in vigore dal 2 dicembre 2010, troverà attuazione a partire dal 3 febbraio 2013 per tutti i 27 paesi membri; si sviluppa in 21 articoli e un unico allegato, rivolgendosi a due figure distinte:

- a) L'operatore definito come: *“una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati”*;



- b) Il commerciante definito come: *“una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno”*.

Le categorie merceologiche interessate dall’applicazione, riportate nell’allegato, sono molto varie e vanno dalla legna da ardere, passando per la pasta di legno fino ai prodotti finiti come mobili in legno e costruzioni prefabbricate; sono esclusi dal campo di applicazione *“i prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti”* (art. 2, lettera a).

Per gli operatori del settore che immettono per la prima volta sul mercato legname e prodotti derivati sono sanciti degli obblighi principali:

1. è vietata l’immissione sul mercato UE di legname tagliato abusivamente e dei prodotti derivati da questo tipo di legname (art.4, comma 1);
2. è obbligatoria l’adozione e il rispetto di una “due diligence” (art. 4, comma 2 e art. 6);

L’obbligo di rintracciabilità viene imposto sia per gli operatori che per i commercianti i quali devono essere in grado di identificare i fornitori e i clienti (artt. 4 e 5).

Alla “due diligence” (dovuta diligenza) è dedicato l’articolo 6, uno dei più consistenti del regolamento. Il concetto di “dovuta diligenza” è stato sviluppato nel sistema legale americano a partire dagli anni ’90, e viene definito come *“il grado di cura che una persona ragionevolmente prudente adotterebbe in circostanze analoghe o simili. Di conseguenza, si applica in modo diverso a diverse categorie di persone con gradi variabili di conoscenza e responsabilità”* (Relazione del Senato Americano 97- 123).

Il sistema di dovuta diligenza previsto dal regolamento comunitario si basa su tre pilastri:

- a) accesso alle informazioni relative all’approvvigionamento da parte dell’operatore di legno e prodotti derivati;
- b) implementazione di procedura di valutazione del rischio per ridurre al minimo le possibilità di immettere sul mercato europeo legname e prodotti derivati di provenienza illegale;
- c) implementazione di procedure di attenuazione del rischio.

Tale sistema può essere elaborato direttamente dall’operatore o può essere messo a punto da un “organismo di controllo”, riconosciuto dalla Commissione Europea previa consultazione dello Stato membro interessato. Come base dei sistemi di dovuta diligenza possono essere utilizzati meccanismi volontari di catene di custodia (a esempio le certificazioni COC Forest Stewardship Council FSC o Programme for the Endorsement of Forest Certification PEFC) o sistemi di supervisione esistenti ai sensi della legislazione nazionale.

L’organismo di controllo viene a sua volta supervisionato da “autorità competenti” designate da ogni Paese; l’identificazione di tali autorità deve avvenire entro il prossimo 3 giugno; a oggi gli Stati che hanno adempiuto a tale obbligo sono 24 sui 27 destinatari e tra questi non compaiono Italia, Grecia e Irlanda.

È in fase di emissione, da parte della Commissione Europea il regolamento delegato sulle *“Norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del*

Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati” (Bruxelles, 23.2.2012 C(2012) 1145 final). Tale atto integra gli elementi non essenziali stabiliti dall’art. 8 del reg. 995/2010, e costituisce il frutto di una consultazione pubblica delle parti interessate: rappresentanti di Stati membri, organizzazioni non governative, organizzazioni di categoria, organizzazioni commerciali europee, organismi di certificazione e operatori economici.

Infine è da segnalare che il WWF inglese sta elaborando in collaborazione con British Standards Institution (BSI), un *fast-track guidance standard* al fine di aiutare gli operatori del settore nell’applicazione del regolamento 995; per tale documento, che sarà sottoposto a consultazione pubblica all’inizio dell’estate, è prevista la pubblicazione in forma di Publicly Available Specification (PAS) per l’ottobre 2012.

Fabia Franco e Lucilla Ostellari

Pubblicato il 15 aprile 2012